



Comune di Trinità


Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/66.482

P.IVA/C.F. 00367390044

e-mail: municipio@comune.trinita.cn.it

PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 1/2026

OGGETTO: Istituzione del Divieto di Sosta Permanente per Autocarri e Rimorchi nel Piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di San Giovanni.

IL SINDACO

- VISTA la necessità regolamentare la sosta nel Piazzale antistante la chiesa di San Giovanni per la sicurezza delle persone che si ritrovano nelle occasioni delle messe nonché del decoro del luogo di culto per i credenti;
- CONSIDERATO di dover provvedere in merito alla circolazione nel tratto di strada interessato per preservare la sicurezza di cose o persone;
- CONSIDERATO necessario provvedere in via Permanente;
- VISTO il Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii e il Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. Enti Locali;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA

L'istituzione del Divieto di Sosta Permanente nel Piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni, nella frazione di San Giovanni Perucca gli Autocarri di aventi massa massima superiore a 3,5 t (Categoria N2 e N3) e per tutti i Rimorchi compresi i semirimorchi (Categoria O).

DISPONE

- Che sia posizionata adeguata segnaletica fissa secondo quanto previsto dal. C.d.S..
- Che quanto prescritto varrà dal momento di installazione di adeguata segnaletica.

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, li 30/01/2026



IL SINDACO
Zucco Ernesta